



Il Direttore Generale

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n.236 del 17/07/1993 recante “interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l’Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n.827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento

(UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/1970 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1974 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo

europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione, del 9 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2016/568 della Commissione, del 29 gennaio 2016, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

VISTO il Regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, pubblicato sulla GUE del 30 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione";

VISTO il Programma Operativo Nazionale PON "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (di seguito PON SPAO), approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014, a titolarità dell'ANPAL, la cui riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2017) 8928 del 18.12.2017;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure espresse nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

CONSIDERATA la Raccomandazione del 22/4/2013 del Consiglio Europeo sull'istituzione di una Garanzia per i Giovani;

VISTO il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani (2014IT05M9OP001) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 4969 dell'11/07/2014 a

titolarità dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), la cui riprogrammazione è stata approvata dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;

VISTO l’articolo 5 della Legge n. 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l’organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” - pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 - ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l’articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l’Anpal subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il “Regolamento di contabilità” dell’ANPAL adottato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015 e approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ANPAL con Deliberazione n. 11/2016;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il DPR n. 22 del 05 febbraio 2018 inerente il “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.”;

VISTA la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a “Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, in quanto applicabile;

VISTI gli articoli 112, 125 comma 4 lettera e) e gli effetti dell’art.84 del Regolamento Comunitario (UE) n. 1303/2013 che prevedono la liquidazione annuale dei conti;

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dalla scheda descrittiva della Misura 7.2 “Supporto per l’accesso al credito agevolato” del PON IOG, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con apposito Accordo di finanziamento stipulato in data 11 dicembre 2015 con INVITALIA, soggetto gestore designato – ha costituito il Fondo

SELFIEmployment, ai sensi degli artt. 37-46 del Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di sostenere e affiancare l'avvio di microimpresa e autoimpiego da parte dei giovani NEET iscritti alla Garanzia per i Giovani di età superiore a 18 anni;

VISTO che l'ENM è ente pubblico non economico, catalogato dall'Istat nell'ambito delle amministrazioni centrali tra gli enti di regolazione dell'attività economica (GU 176 del 31 luglio 2009 – Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n.311), ed opera quale strumento diretto del Governo italiano per la promozione della microfinanza identificata quale dispositivo basilare per l'attuazione di una politica economica improntata al bene comune e alla centralità della persona e della microimpresa;

VISTO che l'ENM è stato istituito dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n.106 (c.d. "Decreto sviluppo"), che all'art. 8 comma 4 bis costituisce il Comitato nazionale permanente per il microcredito (istituito con il decreto-legge 2/2006 art.4 bis, comma 8) in Ente pubblico non economico - mutandone la denominazione in Ente Nazionale per il Microcredito - e attribuendogli nuovi compiti e funzioni di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari e delle attività con essi realizzate a valere sui fondi dell'Unione europea;

VISTO che l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;

VISTO che l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predisporre un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del DPCM del 2 luglio 2010;

VISTO che il Ministero degli Affari Esteri DGUE – Ufficio I, con nota del 17/11/2011, prot. MAE 03163612011 ha trasmesso a Bruxelles la nota dell'Ente Nazionale per il Microcredito con la quale lo stesso informa che la legge 106 del 12 luglio 2011 ha attribuito all'Ente, le funzioni di Ente Coordinatore Nazionale con compiti in materia di strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea, in particolare per quanto concerne gli strumenti di microfinanza attivati da programmi a gestione diretta dell'UE;

CONSIDERATO che l'Ente Nazionale per il Microcredito ha già realizzato nel triennio 2016-2018 l'intervento "SELFIEmployment: Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al fondo" - allegato A all'accordo di collaborazione del 14/09/2016 - approvato con D.D. n. 292 del 6/10/2016, finalizzato all'attuazione di azioni di promozione, consulenza, accompagnamento al Fondo SELFIEmployment, destinati ai giovani NEET mediante la Rete degli Sportelli informativi sul microcredito e l'autoimpiego;

CONSIDERATO l'interesse di questa Agenzia a proseguire l'azione di promozione e di consolidamento dello strumento SELFIEmployment, al fine di favorire l'occupazione attraverso la microimpresa e l'autoimpiego, coerentemente con gli Obiettivi del PON SPAO, anche attraverso l'istituzione di un tavolo operativo tra Anpal, Invitalia ed Ente Nazionale per il Microcredito, per la condivisione degli interventi e delle iniziative legate al Fondo;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la nota prot. n. 15116 del 26/11/2018, con la quale l'Anpal ha richiesto all'Ente Nazionale per il Microcredito di presentare una proposta progettuale da connotare quale prosecuzione ed integrazione del progetto "Selfiemployment: "Strumenti di supporto per il potenziamento degli accessi al Fondo", anche per il biennio 2019/2020;

VISTA la proposta progettuale "Progetto integrato per l'autoimprenditorialità", trasmessa via posta elettronica certificata dall'Ente Nazionale per il Microcredito in data 21 dicembre 2018 con nota prot. n. 2403/211218, finalizzata alla realizzazione di interventi volti a promuovere la microimprenditorialità quale leva strategica per la realizzazione di politiche occupazionali;

VISTO l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 - stipulato in data 28 dicembre 2018, acquisito al protocollo di questa Agenzia con prot. n. 168, tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del suddetto progetto "*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*", in allegato all'accordo di collaborazione, e che disciplina i rapporti tra le parti;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il citato Accordo stipulato in data 28 dicembre 2018 tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito e di provvedere allo stanziamento delle risorse per lo svolgimento delle attività previste dall'intervento, sull'Asse Prioritario di Intervento "Occupazione" del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO);

DECRETA

ARTICOLO 1 - Approvazione Accordo e impegno di spesa

E' approvato l'Accordo di carattere generale per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune - ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 -, prot. n. 168, stipulato in data 28 dicembre 2018 tra l'ANPAL e l'Ente Nazionale per il Microcredito per l'attuazione del Progetto "*Progetto Integrato per l'autoimprenditorialità*", in allegato al suddetto Accordo e, contestualmente, s'impegnano le risorse finanziarie di cui al successivo articolo 2.

Il suddetto Accordo ed il relativo allegato costituiscono parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2 – Contributo

Per la realizzazione del suddetto progetto è impegnato a favore dell'Ente Nazionale per il Microcredito, l'importo complessivo di € **5.832.992,00** (cinquemilionioottocentotrentaduemilanovecentonovantadue/00), a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO), Asse Prioritario di Intervento "Occupazione", priorità di investimento 8i "*L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone*

che si trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale”; priorità di investimento 8ii “L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani”; priorità di investimento 8iv “L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore”.

In particolare l'impegno di spesa è articolato secondo la tabella che segue:

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO TOTALE 2019-2020
Costo del personale dedicato alla realizzazione del progetto	€ 2.609.280,00
Costo del personale d'aula	€ 1.600.000,00
TOT. COSTO PERSONALE	€ 4.209.280,00
Costo forfettario fino al 40% riferito al costo personale dedicato alla realizzazione	€ 983.712,00
Costo forfettario fino al 40% riferito al costo personale d'aula	€ 640.000,00
TOT. COSTI FORFETTARI FINO AL 40%	€ 1.623.712,00
TOTALE COSTO	€ 5.832.992,00

L'ammissibilità della spesa, e il conseguente rimborso, è subordinata all'invio, entro trenta giorni dal ricevimento del presente decreto, di un piano esecutivo che riporti dettagliatamente le attività progettuali e l'indicazione dei pertinenti indicatori di output e di risultato, ripartiti per le relative priorità d'investimento, e con la valorizzazione dei valori obiettivo da raggiungere attraverso le azioni del progetto.

ARTICOLO 3 – Durata ed attuazione delle attività

Le attività progettuali decorrono a partire dal 1 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per un totale di 24 mesi.

Nel suddetto periodo l'Ente Nazionale per il Microcredito curerà l'organizzazione e la realizzazione delle attività del Progetto conformandosi alle disposizioni normative e regolamentari comunitarie e nazionali di riferimento, che si richiamano per quanto non espressamente menzionato nel presente atto, ed al Progetto approvato allegato all'Accordo di collaborazione di cui all'art. 1.

Per gli adempimenti gestionali sarà predisposto apposito decreto direttoriale, successivamente alla trasmissione del piano esecutivo di progetto di cui al precedente articolo 2.

ROMA, addì

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)